

**Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 15860 del 10/07/2014**

liquidazione delle spese giudiziali

Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014